

Messaggio

numero

7229

data

4 ottobre 2016

Dipartimento

CANCELLERIA DELLO STATO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 giugno 2013 presentata Nenad Stojanovic e cofirmatari (ripresa da Jacques Ducry) “Verificare e modificare la base di calcolo per la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i Cantoni”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il nostro rapporto sulla mozione depositata il 19 giugno 2013 “Verificare e modificare la base di calcolo per la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i Cantoni”. L’atto parlamentare chiede di intervenire davanti alle autorità federali per verificare la correttezza dei dati statistici usati per calcolare la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i Cantoni e per includere nella popolazione di riferimento per la ripartizione dei seggi tutti i cittadini stranieri che pagano imposte in Svizzera o quelle che hanno una dimora in Svizzera.

L’articolo 149 capoverso 4 della Costituzione federale stabilisce che “*i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio*”. L’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) specifica che “*per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale*”. L’articolo 6a capoverso 1 dell’ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.11) precisa che sono determinanti i dati sulla “*popolazione residente permanente in Svizzera*”.

La *popolazione residente permanente* è definita nell’articolo 2 lettera *d* dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento federale della popolazione (RS 431.112.1) ed è costituita da:

1. *tutte le persone di nazionalità svizzera notificate in Svizzera*
2. *tutte le persone di nazionalità straniera con un permesso di dimora o di domicilio di almeno 12 mesi o permessi per dimoranti temporanei per una durata di dimora cumulata di almeno 12 mesi, esclusi i richiedenti l’asilo*
3. *tutti i richiedenti l’asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi con riferimento al domicilio principale*”.

La mozione propone di invitare le autorità federali a includere nella popolazione determinante per la ripartizione dei seggi anche la *popolazione residente con domicilio secondario* ai sensi dell'articolo 2 lettera *f* dell'ordinanza sul censimento federale della popolazione. La popolazione residente con domicilio secondario comprende:

- “1. tutte le persone notificate in Svizzera come dimoranti*
- 2. tutte le persone che vivono in Svizzera pur non disponendo di un domicilio principale in Svizzera*
con riferimento al domicilio secondario”.

Il tema della definizione della popolazione determinante per la ripartizione dei seggi dell'elezione del Consiglio nazionale è stato sollevato a più riprese a livello federale, anche di recente. Il 7 marzo 2013 al Consiglio nazionale è stata depositata una mozione (13.3055) concernente la *“ripartizione tra i cantoni dei seggi del Consiglio nazionale tenendo conto unicamente dei cittadini svizzeri e delle persone straniere con permesso C o B”*. Il Consiglio federale ha proposto di respingere l'atto parlamentare, che il 18 settembre 2013 è stato poi oggetto di una decisione di rielezione da parte del Consiglio nazionale.

Il 17 marzo 2016 al Consiglio nazionale è stata depositata un'interrogazione (16.1008) per domandare quale sarebbe stata la ripartizione dei seggi tra i Cantoni se la ripartizione fosse stata calcolata considerando quale popolazione di riferimento i cittadini svizzeri maggiorenni che fanno parte della popolazione residente permanente. In tale ipotesi per le elezioni federali del 2015 vi sarebbe stato lo spostamento tra i Cantoni di sei seggi. Se invece la popolazione di riferimento fosse stata quella degli aventi diritto di voto, sarebbero stati attribuiti in modo differente cinque seggi. Nessuna di queste ipotesi avrebbe comportato una variazione dei seggi attribuiti al Cantone Ticino.

Il 15 giugno 2016 è stata depositata una ulteriore mozione (16.3422) al Consiglio nazionale con la quale si domanda di ripartire i seggi tra i Cantoni sulla base del numero degli aventi diritto di voto in materia federale. Gli aventi diritto di voto in materia federale sono costituiti dai cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, purché non siano interdetti per infermità o debolezza mentali. Anche i cittadini Svizzeri all'estero possono essere iscritti nel catalogo elettorale in materia federale, seguendo le procedure definite nella legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (RS 195.1). Il 24 agosto 2016 il Consiglio federale ha espresso un parere negativo; il caso non è ancora stato discusso dal Consiglio nazionale.

Con le mozioni federali del 2013 e del 2016 è stata proposta la riduzione della cerchia di persone rientranti nella popolazione di riferimento per la ripartizione dei seggi tra i Cantoni mentre l'atto parlamentare cantonale ne propone l'estensione. Reputiamo tuttavia che le ragioni esposte dal Consiglio federale possano essere allargate anche alla proposta formulata nell'atto parlamentare cantonale. Il Consiglio federale sottolinea che l'attuale base di calcolo è applicata già dal 1848 e che si tratta di una prassi consolidata, visto che le varie proposte di modificazione non hanno avuto successo. Inoltre, il medesimo criterio è applicato in ben venti Cantoni, sui ventiquattro che dividono i seggi del parlamento cantonale in circondari elettorali.

Le ragioni esposte ci inducono a credere che a livello federale non vi sia la volontà di modificare i criteri di ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale tra i Cantoni. La ripartizione dei seggi è un tema sensibile e la modificazione delle basi di calcolo può

portare a cambiamenti degli equilibri tra i Cantoni. In questo ambito è opportuno mantenere la continuità dei criteri di ripartizione.

In conclusione, proponiamo di non dare seguito alle richieste formulate nell'atto parlamentare e vi invitiamo pertanto a considerare la mozione evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: mozione 19.06.2013

MOZIONE

Verificare e modificare la base di calcolo per la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i Cantoni

del 19 giugno 2013

Il Consiglio di Stato è incaricato di attivarsi presso le autorità federali al fine di

- verificare la correttezza dei dati statistici utilizzati per calcolare la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale fra i Cantoni;
- chiedere una modifica della base di calcolo. L'obiettivo è di arrivare a un sistema che tenga conto della reale situazione cui sono confrontati i Cantoni, includendo nel relativo calcolo tutte le persone di cittadinanza straniera che pagano imposte in Svizzera o per lo meno quelle che hanno una dimora dichiarata in Svizzera.

Motivazione

La legge federale sui diritti politici (art. 16) sancisce che il Consiglio federale stabilisce il numero dei seggi al Consiglio nazionale che spetta a ciascun Cantone in base alla "popolazione residente". A tal scopo "sono determinanti i dati delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale" (vedi art. 13, Legge sul censimento federale della popolazione).

La popolazione residente può essere di tre tipi (vedi artt. 2, lett. d-f, art. 19, Ordinanza sul censimento federale della popolazione, nonché Matteo Borioli, "Quando le statistiche si aggiornano", *Dati, statistiche e società*, maggio 2012, p. 109):

1. permanente con domicilio principale, ossia svizzeri e stranieri con permessi B, C, F (più di 12 mesi), L (più di 12 mesi) e N (più di 12 mesi), nonché diplomatici e funzionari federali;
2. non permanente con domicilio principale, ossia stranieri con permessi F, L e N (meno di 12 mesi);
3. con domicilio secondario, ossia svizzeri soggiornanti e stranieri con permessi B, C e G.

Nell'Ordinanza sui diritti politici (art. 6a) il Consiglio federale ha precisato che a far stato debba essere solo la "popolazione residente permanente con domicilio principale". Ciò include, quindi, i diplomatici e funzionari federali ma non, per esempio, i frontalieri (permesso G) che non rientrano al proprio domicilio principale all'estero ogni sera ma hanno una dimora settimanale in Svizzera.

Non si capisce, perciò, per quale motivo i frontalieri, che si recano quotidianamente in Svizzera per motivi di lavoro, non debbano essere conteggiati. Da un lato, essi sono soggetti fiscali in Svizzera perché pagano le imposte alla fonte. Dall'altro, essi usufruiscono dei servizi e delle infrastrutture dei Cantoni (ospedali, strade, trasporti pubblici, ecc.). Inoltre, è bene sottolineare che per i frontalieri non sussiste più l'obbligo di rientro serale al proprio domicilio. Tenendo conto del fatto che il personale diplomatico - spesso esente da tasse e che risiede in Svizzera solo per qualche anno - è oggi incluso nella base di calcolo perché rientra nella categoria "popolazione residente permanente", non si capisce perché gli stranieri che pagano le imposte in Svizzera, o per lo meno quelli con dimora secondaria in Svizzera, non debbano entrare nel sistema di ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale.

In queste settimane l'Ufficio federale di statistica (UFS) sta terminando la verifica dei dati statistici dei singoli Cantoni. Per la ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale nelle elezioni del 2015 farà stato la situazione nel 2012. Sulla base dei dati forniti dall'UFS il Consiglio federale prenderà una decisione sulla ripartizione dei seggi al Consiglio nazionale verosimilmente nella seconda metà dell'agosto 2013. Il Consiglio di Stato, se condivide la proposta contenuta in questa mozione, dovrebbe quindi attivarsi tempestivamente.

Si sottolinea, infine, che tramite lo strumento dell'ordinanza il Consiglio federale dispone di un margine di manovra assai ampio per definire i concetti di "popolazione residente", permanente o non, con domicilio principale o secondario.

Nenad Stojanovic
Beretta-Piccoli F. - Canevascini - Corti - Cozzaglio -
Del Don - Delcò Petralli - Galusero - Gysin - Lurati S. -
Quadranti - Savoia